

CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA

SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

visto il ruolo dell'udienza civile a cognizione ordinaria del 17\1\2017;

rilevato che i ruoli dell'udienza risultano composti da un esorbitante numero di cause fissate per la precisazione delle conclusioni, la gran parte delle quali è destinata ad essere differita ad altra udienza;

ritenuto che, al fine di evitare che le parti interessate alle predette cause compaiano inutilmente, appare opportuno che i rinvii siano sin d'ora disposti;

DISPONE

che saranno regolarmente trattate le cause fissate per la prima udienza o per la trattazione, quelle per le quali è fissato il conferimento dell'incarico al c.t.u., quelle rinviate ai sensi degli artt. 181, 281 sexies, 309, 348 e 348 bis c.p.c., quella che hanno ad oggetto opposizioni a sanzioni CONSOB e quelle a vario titolo urgenti (n. 1503\2014, 320\2015, 708\2015, 884\2016 ruolo Orlandi; n. 70\2014, 913\2015, ruolo Ciofani).


Le cause n. 1175\2016 e 1225\2016, che hanno ad oggetto domande di protezione internazionale, sono rinviate all'udienza del 24\1\2017, ore 9,30, alle stesse dedicata.

Le altre cause, fissate per la precisazione delle conclusioni, saranno trattate se iscritte nel 2010 o nel 2011; le altre cause sono rinviate al 6\11\2018.

L'Aquila, 29\12\2016

IL PRESIDENTE

Giuseppe Iannaccone



Comunicato telematicamente
IP 3-1-17
GL

Il Presidente della Sezione Civile

rilevato che l'art. 49 del d. l. n. 189\2016, convertito con modificazioni dalla l. 229\2016, impone (commi 3 e 9 ter) di rinviare d'ufficio, a data successiva al 31\7\2017, le udienze relative ai processi in cui le parti o i loro difensori hanno sede o residenza (in uno dei Comuni colpiti dai recenti fenomeni tellurici, e per quanto qui interessa) nel Comune di Teramo;

rilevato che è fatta salva la facoltà di rinunciare espressamente al rinvio;

rilevato che all'udienza del 17\1\2017 sono fissati alcuni processi che hanno ad oggetto ricorsi contro sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB ai componenti del C.d.A. e del Collegio sindacale della Cassa di Risparmio di Teramo;

rilevato che in quasi tutti quei giudizi uno dei difensori o delle parti risiede o ha sede in Teramo; che non risultano pervenute dichiarazioni di rinuncia; e che comunque sporadiche dichiarazioni non varrebbero ad evitare il rinvio, in considerazione dell'evidente connessione esistente tra i giudizi, che ne consiglia la trattazione unitaria, e del fatto che la rinuncia dovrebbe comunque promanare da ciascuno dei soggetti che hanno diritto al rinvio,

DIFFERISCE

le cause n. 281, 438, 485, 486, 487, 488, 508, 509, 513, 514, 587, 898, 904, 905 e 966\2016 all'udienza del 19\9\2017.

Si comunichi.

L'Aquila 12\1\2017.

Il Presidente di sezione

